

## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VALBISENZIOMETEO

ART. 1 – L'Associazione di volontariato VALBISENZIOMETEO, con acronimo VBMETEO, piu' avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Vaiano, Via del Lavoro 1A, costituita ai sensi dell'art.14 e segg. del codice civile, art.10 del Dlg. 460/1997 inerente le Onlus, della legge 266/91 e della Lg.Reg. del 26/04/93 n°28 e succ. modifiche, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale nell'ambito della Protezione Civile, per la salvaguardia della vita umana, della collettività e dell'ambiente.

ART. 2 – L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 – L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale e per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nelle seguenti aree di intervento:

- prestazione del proprio contributo umano e tecnico per la raccolta dei dati, la previsione e prevenzione in materia di calamità naturali meteorologiche, con specifico riguardo al dissesto idrogeologico (precipitazioni o lo assenza) calamità sismiche, in particolar modo nel territorio della Val di Bisenzio e/o della Provincia di Prato.
- osservazione, registrazione e analisi di fenomeni meteorologici e sismici in generale sul territorio della Val di Bisenzio e in particolare nei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo. Scambio di dati con enti analoghi.
- svolgimento di attività di volontariato nel settore della Protezione Civile in ambito locale o nazionale per particolari eventi o calamità naturali, in particolar modo nel settore delle telecomunicazioni radioamatoriali e civili.
- istituzione e gestione di uno o piu' siti web preposti alla pubblicazione dei risultati, in tempo reale e non, destinati alla collettività e a titolo completamente gratuito.
- divulgazione, attraverso i canali informativi, web e carta stampata, di informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e/o collettivi e di contribuire alla nascita di una coscienza sociale in situazioni di emergenza.
- organizzazione di seminari, incontri e dibattiti sui temi della meteorologia, sismologia, radiocomunicazioni, tecnologie e metodologie di telecomunicazioni (ad. es. GPS) anche a livello amatoriale e/o in ambiente scolastico al fine di portare a conoscenza e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della protezione civile e dei rischi meteo e sismici.
- gestione di una o piu' postazioni di telecomunicazione, sia analogica che digitale, finalizzate a scopi di Protezione Civile, controllo del territorio, supporto a squadre di protezione civile, manifestazioni o raduni di ogni tipologia, radioassistenze a gare sportive e geolocalizzazioni anche di volontari e non durante le operazioni di intervento.
- valorizzazione del territorio della Val di Bisenzio anche attraverso l'installazione di webcam con ripresa in tempo reale e/o foto di luoghi caratteristici del territorio e conseguente

controllo in tempo reale da eventi meteorologici e/o altro.

- ricerca e approfondimento di miglioramenti tecnologici nei vari settori di pertinenza dell'Associazione.

ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi:

- installazione e gestione di centraline meteorologiche per la rilevazione e registrazione dei più importanti dati meteorologici: temperatura, umidità, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, pioggia accumulata e dove possibile, irraggiamento solare e livello di radiazione ultravioletta.
- installazione e gestione di sismografi per il rilevamento micro e macro-sismico della zona.
- installazione e gestione di stazione ripetitrici automatiche, analogiche e digitali, per il mantenimento di telecomunicazioni in caso di emergenza o per la radiolocalizzazione APRS.
- mantenimento e gestione di siti web, in particolare il portale [www.valbisenziometeo.it](http://www.valbisenziometeo.it), per l'accesso pubblico ai risultati ottenuti e mantenimento di una mailing list, per l'allerta di particolari informazioni agli iscritti.
- intervento con contributo umano e tecnico durante il verificarsi di calamità naturali meteorologiche, sismiche, in particolar modo nel territorio della Val di Bisenzio e/o della Provincia di Prato. Tale contributo potrà verificarsi anche presso le sedi delle apparecchiature elettroniche installate.

## SOCI

ART. 5 – Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

ART. 6 – La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il Consiglio di Amministrazione.

ART.8 – La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile ed è intesa per ciascun anno solare.

ART.9 – Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

## ORGANI SOCIALI

ART. 10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;

ART. 11 – L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto o di posta elettronica contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. In caso di necessità o urgenza il termine è fissato in giorni due.

ART. 12 – L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13 – L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART.14 – L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina o sostituzione degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;

- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione del CdA è inappellabile;

ART. 15 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria

ART. 16 – Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 – Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri e si riunisce di norma almeno due volte all'anno. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e può venire rieletto.

ART. 18 – Compiti del Consiglio direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo.
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ART. 19 - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

## ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20 – Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno dell'attività dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (solo previa iscrizione al registro provinciale del volontariato, vedasi art.23 del presente statuto).

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 21 – L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il rendiconto consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15(quindici) giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 22 – Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

#### ATTIVITA' SECONDARIE

ART. 23 – L'associazione potrà, dopo essere stata iscritta nel registro del Volontariato Provinciale ed esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. Del 25/5/1995, pubblicato in G.U. 10/06/1995 n°134.

#### DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24 – La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificata dall'art. 23 comma 8 D.L. 16/2012, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

#### NORME RESIDUALI

ART. 25 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.